

FORMALIZZAZIONE DEL SISTEMA GIURIDICO,
RETORICA FORENSE E DIDATTICA.
UN ESPERIMENTO

MARCELLO MANCUSO, MICHELE AMBRA

ABSTRACT

Il contributo riferisce di una sperimentazione riguardante l'esposizione di argomenti giuridici mediante l'utilizzo di metodiche proprie della teoria dei sistemi e di linguaggi visuali a blocchi in seno ad un corso per la preparazione dell'esame di ammissione all'esercizio della professione forense, e delle riflessioni che ne sono scaturite.

PAROLE CHIAVE

Informatica forense; ragionamento giuridico; concetto; modellizzazione; logica; system thinking.

SOMMARIO

§1. – L'esperimento. §2. – Esiti. §3. – Riflessioni. §4. – Conclusioni.

1 - L'ESPERIMENTO

La sperimentazione si riferisce ad una lezione tenutasi recentemente nell'ambito del Corso di preparazione all'esame di ammissione all'esercizio della professione forense tenuto dalla Fondazione Scuola Forense Nissena "G. Alessi" istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, riferita al Distretto di Corte di appello di Caltanissetta.

La Scuola ha adottato sin dall'inizio un approccio alternativo alla usuale impostazione della didattica giuridica e forense, anche mediante contatti con il CERMEG, ed in tale cornice gli scriventi hanno elaborato un piccolo numero di lezioni dette "di collegamento", tese a comunicare ai corsisti un armamentario di cognizioni generali e di strumenti di ragionamento indipendenti dal tema trattato, e tali da consentire l'efficace argomentazione e costruzione di ragionamenti giuridici a prescindere dalla conoscenza del singolo precedente giurisprudenziale richiamato o dall'approccio puramente giurimetrico al problema.

L'esposizione del tema "Il risarcimento del danno extracontrattuale - Linee generali-" ha dunque costituito il pretesto, previo avvertimento circa il carattere un po' esotico dell'approccio usato, per esporre agli studenti, tutti brillanti laureati, ad una esposizione abbastanza eterodossa di argomenti peraltro di rilevante complessità.

Si è partiti dalla distinzione tra Contratto (Contract), Delitto (Tort) e Quasi contratto e/o quasi delitto (Restitutions), per introdurre poi la nozione di sfera giuridica come classe che comprende le situazioni giuridiche attive e passive di un dato soggetto di diritto.

Si è dunque caratterizzato il Contract (Contratto) come la situazione in cui vi è una norma che prevede che un insieme di soggetti aumentano le proprie sfere giuridiche (Ciascuno può arricchirsi con una causa giustificativa); le Restitutions (Quasi contratto) come la situazione in cui vi è una norma che prevede che un insieme di soggetti mantengono inalterate le proprie sfere giuridiche (Nessuno può arricchirsi senza causa giustificativa); ed infine il Tort (Atto illecito) come la situazione in cui vi è una norma che prevede che un insieme di soggetti diminuiscano le proprie sfere giuridiche, ma che tale diminuzione sia trasferita sul soggetto che è responsabile della diminuzione (Nessuno può impoverire altri).

A partire da tali concetti è stato naturale introdurre il concetto del sistema giuridico come sistema cibernetico ad omeostasi, dotato di meccanismi di feedback per la tendenziale conservazione - massimizzazione del livello di utilità o valore totale per equivalente, fino al limite del fortuito; ed in

ultima analisi di sistema complesso adattativo in rapporto al movimento del sistema medesimo verso soglie sempre più avanzate di non - fortuito. Si è dunque proceduto a proporre agli studenti un modello visuale isomorfo all'Art. 2043 c.c. italiano, che ha permesso di visualizzare "a blocchi" la relazione tra la premessa "Un soggetto è responsabile di una diminuzione della sfera giuridica di un altro soggetto" AND "non vi è norma di copertura" IMPLICA "ricostituzione sfera giuridica del secondo soggetto a spese del primo".

In particolare è stato possibile proporre agli studenti il concetto di "Ingiustizia" del danno come affermazione o negazione del secondo termine della somma logica sopra vista, e così condurli a discendere tra le varie cause di giustificazione (Art. 2044 c.c. - Legittima difesa; Art. 2045 c.c. - Stato di necessità, etc.).

La definizione di "Soggetto" ha consentito poi di collegare senza sforzo i casi di non imputabilità e di responsabilità quasi - oggettiva come casi di addossamento della diminuzione di valore al cheapest cost avoider sulla base di un principio di prossimità - norma di garanzia (Art. 2046 c.c. - Imputabilità del fatto dannoso; Art. 2047 c.c. - Danno cagionato dall'incapace; Art. 2048 c.c. - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte; Art. 2049 c.c. - Responsabilità dei padroni e dei committenti; Art. 2050 c.c. - Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose; Art. 2051 c.c. - Danno cagionato da cosa in custodia; Art. 2052 c.c. - Danno cagionato da animali; Art. 2053 c.c. - Rovina di edificio; Art. 2054 c.c. - Circolazione di veicoli).

Declinando infine il concetto di responsabilità, certo molto più complesso, tanto da non poter formare oggetto di approfondito dibattito in quella sede, come riferibilità causale e psicologica, si è proposta una nozione in positivo corrispondente a dolo o colpa (condotte attive od omissive che aumentano la probabilità di verificazione del danno e non sono conformi alla condotta dell'agente modello), ed un'altra in negativo, che trova il suo complemento nel fortuito (condotte attive od omissive che diminuiscono per quanto possibile la probabilità di verificazione del danno e sono conformi alla condotta dell'agente modello).

2 - ESITI

Dall'osservazione della condotta degli studenti durante la lezione e dai feedback ricevuti sia immediatamente che dopo, in forma anonima,

è possibile concludere che l'adozione in via sperimentale di metodiche espositive basate sulla modellizzazione visuale del dominio sottoposto ad esame ha realizzato un tasso di interventi e di interazione durante la lezione di vari ordini di grandezza superiore rispetto alle normali lezioni basate sull'esposizione sequenziale degli argomenti.

Le metodiche proprie della teoria dei sistemi, ovvero della variante soft del system thinking, sembra infatti dotare i discenti di metodi euristici che consentono l'articolazione di validi ragionamenti giuridici anche in mancanza di conoscenza pregressa degli argomenti trattati, suscitando vivo interesse.

Degna di nota la tendenza di alcuni, nell'interazione con il lettore e con gli altri corsisti, di indicare fisicamente sullo schermo il blocco del sistema cui si riferivano le osservazioni, e la abilità immediata e profonda di inferire gli effetti qualitativi e quantitativi della variazione di blocchi o relazioni.

3 - RIFLESSIONI

È divenuto un luogo comune sostenere che la logica serve a modellizzare il ragionamento. Tuttavia, anche se si conoscono abbastanza bene la logica e i suoi metodi, si è lontani dal sapere che cosa è e come si compone il ragionamento. In effetti, le recenti ricerche svolte in filosofia del linguaggio, nella linguistica teorica e nella semantica formale hanno mostrato non solo una notevole complessità del processo soggiacente al ragionamento, ma anche l'esistenza in esso di numerosi aspetti non propriamente logici¹.

Il sistema giuridico è un campo dell'attività umana in cui ragionamento, deduzione e logica giocano un ruolo fondamentale e, nonostante ciò, è probabilmente il settore ove più di frequente ricorrono contraddizioni, paradossi, varietà di interpretazioni di norme e accadimenti.

Tali caratteristiche fanno ritenere che il mondo giuridico, proprio in quanto affidato agli uomini, sia governato più dalla emotività che dalla logica: "se non contasse nulla suscitare odio o favore, ricorrere a pregiudizi o testimoni inattendibili, allora davvero esiguo risulterebbe il ruolo dell'eloquenza, pressochè confinata ad essere elemento di diletto. Se invece gli animi degli ascoltatori sono instabili e la verità è soggetta a

¹ Cfr. Ryszard Zuber, *Regole, deduzione, grammatica e linguaggio in Le concept de preuve à la lumière de l'intelligence artificielle*, 1999.

tante cattive suggestioni, bisogna combattere ricorrendo all'arte e usare quando serve [...] spesso è necessario ingannare i giudici proprio perché non cadano in errore"².

L'andamento e l'esito del procedimento giudiziario, tuttavia, non è determinato esclusivamente da elementi e considerazioni di carattere giuridico e dall'antica arte dell'eloquenza. Appare sempre più indubitale che una seria formazione dell'operatore giuridico deve tenere conto di molte altre variabili, meno vistose ma non meno influenti.

La comunicazione, l'insegnamento e la pratica del diritto possono, in altre parole, trovare solidi alleati in altre materie per un percorso logico rigoroso e tendenzialmente verificabile con strumenti nuovi.

Al fine di perseguire tale obiettivo, tuttavia, i modelli matematici tradizionali di tipo quantitativo non consentono la trattazione di processi che avvengono attraverso discontinuità qualitative.

I progressi della matematica, tuttavia, aprono nuovi orizzonti: la teoria delle catastrofi, in particolare, con i modelli quantitativi che ne derivano, elaborata dal topologo francese R. Thom, permette di descrivere matematicamente i fenomeni discontinui e divergenti (come il processo penale), tali cioè che piccole variazioni che si producono nelle condizioni iniziali producono notevoli modificazioni nel sistema.

Queste osservazioni hanno portato allo sviluppo della Teoria del Caos che pone limiti definiti alla prevedibilità dell'evoluzione di sistemi complessi non lineari. Nei sistemi lineari, una piccola variazione nello stato iniziale di un sistema provoca una variazione corrispondentemente piccola nel suo stato finale. Al contrario, sono non lineari le situazioni di un sistema in cui piccole differenze nelle condizioni iniziali producono differenze non prevedibili nel comportamento successivo³.

Proprio i sistemi non lineari potrebbero consentire, in futuro, di aggiungere alla capacità dei computer di applicare procedure effettive e meccaniche, dunque algoritmiche, quel "quid pluris" per utilizzare l'Intelligenza Artificiale come strumento di comprensione e risoluzione delle vicende giuridiche.

I fautori dei progetti di ricerca in Intelligenza Artificiale, infatti, nella versione che John Searle ha chiamato "forte", muovono dalla convinzione che quell'insieme di capacità cognitive che chiamiamo intelligenza,

² Cfr. Quintiliano, *La formazione dell'oratore*.

³ Cfr. Luisella De Cataldo Neuburgher, *Esame e controesame nel processo penale*, Cedam, 2008.

invece, possa essere realizzata da un programma per computer. I fan dell'I.A. ritengono, in sostanza, che pensare sia calcolare, ovvero elaborare informazioni operando su dati mediante regole effettive e algoritmiche, il che, è proprio quello che fanno i computer.

Naturalmente si concede che un algoritmo che catturi l'immensa vastità del mondo giuridico sarebbe molto diverso da uno dei programmi attualmente in circolazione, ma, per quanto complicato, sarebbe sempre un algoritmo e, quindi, in linea di principio in veste di software di sufficiente velocità e potenza, potrebbe un giorno vedere la luce, probabilmente in una forma vicina alla macchina di Turing, che è proprio la macchina ideale di cui i computer sono realizzazione fisica.

In attesa di future scoperte è tuttavia possibile, sin da oggi, utilizzare le attuali conoscenze per conferire alla interpretazione e alla eloquenza un rigore scientifico tale da limitare la ricorrente contraddittorietà dei risultati, troppo spesso, secondo gli stessi protagonisti del mondo giuridico, opinabili e aleatori.

Anche all'interno del più ristretto ambito del linguaggio giuridico, persino i termini prodotti dalla dogmatica per denotare un concetto in modo estremamente preciso, finiscono infatti, con l'affastellarsi dei contributi, per venire abusati e assumere un significato equivoco, quando non sono equivoci fin dall'inizio.

Può essere utile, dunque, almeno a livello teorico, un linguaggio più preciso che non pretenda di sotituirsi al linguaggio naturale, ma possa fungere da espediente per migliorare l'interazione tra chi parla di diritto.

Un dato comunemente accettato, è, infatti, che sia il calcolo dei predicati o proposizionale, che la loro variante deontica, consentono mediante l'apposizione di assiomi e l'uso di poche regole di trasformazione di giungere da una premessa ad una conclusione con la ragionevole certezza di non essere incorsi in fallacie. Essi dunque sono, in principio, sistemi formali produttori di algoritmi caratterizzati dalla non contraddittorietà. È pur vero però che nella pratica tale desiderio si è infranto contro la dura realtà della insufficienza di tali sistemi a ricomprendere tutto il vasto significato del discorso giuridico.

Più che al calcolo dei predicati e proposizionale, ed allora loro variabile deontica, la nostra attenzione dovrebbe quindi volgersi alla modellizzazione semplificata e modulare del sistema giuridico.

La creazione di modelli visuali, infatti, consente una maggiore efficacia sia in termini di precisione che di chiarezza di esposizione in sede didattica.

In definitiva, la creazione di un modello o sistema orientato ad oggetti di rappresentazione della conoscenza relativa a sottodomini del sistema giuridico a vari livelli consente di comprimere con maggiore efficacia la conoscenza relativa, limitare l'entropia dell'informazione e formare una base condivisa di confronto per la efficace argomentazione di tesi giuridiche. Dato per presupposto l'approccio epistemologico per cui ogni tipo di conoscenza non può prescindere dal sistema di riferimento in cui essa si iscrive, sicché può parlarsi di essa come di un sistema, il concetto di modello diviene di somma importanza, offrendo ipotesi di lavoro per rilevare consistenze o al contrario incongruenze con le serie causali osservate.

L'obbiettivo è di ottenere un isomorfismo tra il modello mentale e le osservazioni sperimentali, mediante applicazione del metodo scientifico. La rappresentazione dei modelli può essere fatta in diversi modi, purché con un linguaggio abbastanza complesso da potere generare annidamento.

Può anche essere affermato che il linguaggio adottato deve essere in grado di esprimere alcuni moduli base, ed in particolare l'inclusione classica e fuzzy tra classi di dati, e la relazione di consequenzialità o di causa - effetto declinata in tutte le varianti stocastiche quale legge di trasformazione.

Particolare importanza assume anche l'utilizzo del concetto di sfera giuridica come insieme delle posizioni giuridiche soggettive attive e passive riferibili ad un soggetto di diritto.

Nella pratica è apparso molto gradito l'utilizzo di modelli grafici.

Una grammatica siffatta è estremamente potente ed in grado di emulare la logica dei predicati, la logica deontica ed le logiche equivalenti, con in più la possibilità di modellizzare interazioni quantitative.

Al di là delle implicazioni teoriche ed epistemologiche, risulta particolarmente suggestiva la risonanza della esposizione ad oggetti con moduli apparentemente connaturati di ragionamento, che fanno quasi pensare ad una grammatica generativa o alla vasta tematica suscitata sul tema dalle note conclusioni in tema di programmazione neurolinguistica.

4 - CONCLUSIONI

Ci sembra di potere affermare che l'uso della teoria dei sistemi e della modellizzazione ad oggetti del dominio giuridico ha potenzialità enormi nel campo didattico.

Peraltro, la sua adozione anche in un contesto di retorica forense andrebbe sondata e sperimentata per le affascinanti prospettive che ne riuscirebbero.

È un campo di ricerca che è profondamente e autenticamente giuridico, ma che si connette con le scienze psicologiche, linguistiche, epistemologiche e matematiche, in una visione umanistica e interdisciplinare di cui il nostro tempo non può più fare a meno.

MARCELLO MANCUSO

Avvocato del Foro di Caltanissetta

MICHELE AMBRA

Avvocato del Foro di Caltanissetta